



aggiornamenti e notizie

Definizione della nuova procedura di emersione del lavoro irregolare cd “sanatoria”

Con la pubblicazione del **Decreto del 29 agosto 2012 “attuazione dell’articolo 5 del Decreto legislativo 109/2021, in materia di emersione del lavoro irregolare”** del Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministero della Cooperazione internazionale e l’integrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2012, vengono definite le linee procedurali necessarie per l’attivazione della “Sanatoria” stabilita dal **Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n. 109 di “attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”**.

I due testi legislativi sono integrati in particolare dalla **Circolare del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociale del 7 settembre 2012**.

Alla luce dei testi normativi e delle disposizioni amministrative indicate si forniscono indicazioni circa la procedura¹.

Le dichiarazioni di emersione potranno essere presentate esclusivamente con modalità informatiche dal 15 settembre al 15 ottobre 2012.

Non sono ammesse domande inviate attraverso modalità differenti (ad es. posta).

Sul sito www.interno.gov.it è possibile trovare tutte le indicazioni a riguardo e soprattutto sarà possibile effettuare la registrazione e quindi scaricare la modulistica che dovrà essere inviata successivamente per l’attivazione della procedura di emersione. Sul medesimo sito è anche possibile scaricare il Manuale per l’utilizzo del sistema che lo stesso Ministero ha previsto ed in cui si offrono indicazioni e spiegazioni circa le modalità di registrazione, compilazione ed invio della domanda.

Possono essere regolarizzati tutti i lavori di tipo subordinato sia domestico che ordinario. Non c’è, contrariamente alla scorsa procedura, una limitazione circa il tipo di rapporto lavorativo condotto quanto rispetto alla durata dello stesso. Il rapporto di lavoro non può essere a tempo parziale, salvo

¹ La nota viene inoltre integrata dalle disposizioni contenute nelle slide del Ministero dell’interno in cui si spiega la procedura

quanto previsto in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare. In questo caso infatti, è possibile effettuare un'attività lavorativa a tempo parziale ma non inferiore a 20 ore settimanali con una retribuzione mensile comunque non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale.

Per accedere alla procedura è inoltre necessario avere dei requisiti già stabiliti nonché assolvere ad una serie di incombenze.

È previsto il **pagamento di un contributo forfetario di 1.000,00 (mille) euro** per ciascun lavoratore, non deducibile ai fini dell'imposta sul reddito. Il contributo forfetario è versato esclusivamente tramite il modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi" (cfr allegato). **Il pagamento deve avvenire prima della presentazione della domanda. E' possibile effettuare il pagamento già dalla data del 7 settembre u.s.**

Nel modello di pagamento alla voce "contribuente", occorre inserire **i dati relativi al datore di lavoro**, come intestatario del modello, e quindi soggetto che compila il modulo ed effettua il pagamento. Nella parte sottostante occorre inserire la lettera "**R**" sotto l'indicazione "tipo"; il numero di passaporto o di altro documento equipollente **del lavoratore**, sotto l'indicazione "*elementi identificativi*"; la scritta "**REDO**" (ovvero il codice per la regolarizzazione del lavoratore domestico) o la scritta "**RESU**" (ovvero il codice per la regolarizzazione del lavoratore subordinato) sotto la voce "*codice*"; la scritta "**2012**" sotto la voce "*anno di riferimento*" e la scritta "**1.000,00**" sotto la voce "*importo a debiti versati*".

Tipo	elementi identificativi	codice	anno di riferimento	importi a debito versati
R	Codice fiscale lavoratore	REDO - RESU	2012	1.000,00

In caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, le somme versate a titolo di contributo forfetario non verranno restituite.

La domanda è presentata dal datore di lavoro. Pertanto, questi rimane titolare della procedura fino al termine di essa. Possono presentare domanda i seguenti datori di lavoro:

1. Cittadini italiani o di uno Stato membro UE;
2. Cittadini stranieri in possesso di pds lungo periodo (già carta di soggiorno) o richiedente il documento ed in attesa di riceverlo;
3. Cittadini stranieri titolare di carta di soggiorno perché familiare di cittadino UE o richiedente il documento ed in attesa di riceverlo;
4. Comunità religiose;
5. Convivenza militare;
6. Casa famiglia;
7. Comunità di recupero e/o assistenza disabili;
8. Comunità focalari.

Pur appartenendo ad una di queste categorie, anche il datore di lavoro può essere escluso dalla Sanatoria qualora si verifichi una delle circostanze di seguito elencate:

1. sia stato condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
- c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. in passato abbia presentato domanda di Emersione dal lavoro nero o di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ma non ha provveduto nel primo caso, alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, nel secondo caso, alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro.

Rispetto al lavoratore **sussistono analoghi requisiti di ammissibilità alla procedura**. Non sono ammessi alla procedura di Emersione i lavoratori stranieri:

- 1. nei confronti dei quali sia stato emesso **un provvedimento di espulsione** ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni (*norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo*);

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal prefetto caso per caso quando lo straniero: c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 13 TU comma 1, 2 lett c)

- 2. che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- 3. che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi **dell'articolo 444 del codice** di procedura penale, per uno dei reati previsti **dall'articolo 380 del medesimo codice**;
- 4. che comunque siano considerati **una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi** per la soppressione dei controlli

alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice.

Un altro requisito indispensabile riguarda la **presenza in Italia del lavoratore** nonché la **durata del rapporto lavorativo**.

Il datore di lavoro deve occupare alle proprie dipendenze il lavoratore da almeno tre mesi dalla data di entrata in vigore del Dlgs 109/2012 (9 agosto 2012), ed il rapporto deve perdurare comunque **alla data di presentazione della dichiarazione di emersione**.

Il lavoratore straniero, dal canto suo, deve dimostrare di **essere presente in Italia** da un periodo precedente, ovvero, almeno dal **31 dicembre 2011**.

Rispetto alla **dimostrazione dell'ingresso**, l'articolo 5 del Decreto n. 109 stabilisce che, per dimostrare il requisito dell'ingresso entro il 31 dicembre 2011, lo straniero può esibire solo "*documentazione proveniente da organismi pubblici*". Il Decreto successivo nonché la Circolare ministeriale di 7 settembre u.s. non specificano quali siano i documenti probanti l'ingresso.

A titolo non esaustivo si elencano alcuni esempi:

- Visto d'ingresso e/o timbro di ingresso apposto dalla polizia di frontiera in Italia;
- Permesso di soggiorno scaduto o in corso di regolarità ma che non consente di svolgere un'attività lavorativa o non abilita a farlo (ad es. cure mediche) o che lo abilita ma temporaneamente (ad es. richiesta asilo/ attività lavorativa) o che lo abilita ma solo a part time (ad es. pds studio);
- Espulsione amministrativa;
- Referto medico e certificazioni mediche varie rilasciate da Presidi Ospedalieri pubblici, Pronto soccorso, ASL, etc (su carta intestata del Servizio Pubblico);
- STP.

Rispetto ad altri mezzi di prova quali, ad esempio, contravvenzioni bus, frequenza scolastica di corsi di lingua o altro, raccomandate postali etc, si consiglia di adoperarli solo in caso non vi sia altra documentazione, rammentando che, per provenienza, natura, caratteristiche e genericità delle informazioni personali contenute (data di nascita, luogo etc), potrebbero non essere ritenuti idonei.

In ogni caso, il Ministero non ha fornito precisazioni riguardo la dimostrazione del soggiorno, ed è probabile che, rispetto a questo punto, vi saranno chiarimenti.

L'ammissione alla regolarizzazione è condizionata dall'attestazione del **possesso, da parte del datore di lavoro di un reddito imponibile o di un fatturato** risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente:

- non inferiore a 30.000,00 euro annui per l'emersione del lavoratore subordinato ordinario;
- non inferiore a 27.000,00 euro per l'emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, nel caso di nucleo familiare, inteso come famiglia anagrafica, sia composto da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi;
- non inferiore a 20.000,00 euro nel caso in cui il nucleo familiare è composto da un solo soggetto percettore di reddito.

Il requisito reddituale è escluso per il datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, che effettua la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

Il datore di lavoro può presentare istanza di regolarizzazione per più lavoratori. Spetterà in tal caso alla Direzione Territoriale del Lavoro dimostrare la congruità della capacità economica del datore di lavoro .

Ai fini della regolarizzazione il datore di lavoro dovrà sottoscrivere, congiuntamente al lavoratore stesso, di aver adempiuto agli **obblighi retributivi** nei confronti del lavoratore, **per il periodo del rapporto di lavoro dichiarato e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi**. Inoltre, all'atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro dovrà dare prova di aver assolto agli **obblighi contributivi** maturati a decorrere **dalla data di assunzione del lavoratore** (non dalla data di convocazione presso lo Sportello Unico ma dalla data dichiarata come avvio del rapporto lavorativo) **fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi (esibizione copie ricevute di pagamento o modelli predisposti secondo la tipologia di lavoro dichiarato)**.

Rispetto alla condizione di irregolarità del lavoratore straniero ed alle violazioni di legge che questo comporta, il Decreto ribadisce quanto già previsto nel 2009, **sospendendo i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore** sia per le **violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale**, con esclusione dei reati di favoreggiamento all'immigrazione irregolare, sia relativamente allo stesso Decreto n. 109, per i reati che ne derivano (impiego di lavoratore irregolarmente soggiornante, etc).

Nelle more della definizione del procedimento lo straniero non può essere espulso, e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente al rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.

Presso lo Sportello Unico, al momento in cui si stipula il contratto di soggiorno, **il datore di lavoro dovrà dimostrare la regolarizzazione delle somme dovute** a titolo retributivo, contributivo e fiscale per i mesi precedenti. Lo Sportello Unico:

- 1- verifica **l'ammissibilità della dichiarazione**
- 2- acquisisce il **parere della questura** sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure o al rilascio del permesso di soggiorno,
- 3- acquisisce il **parere della competente Direzione Territoriale del Lavoro** in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate,
- 4- convoca le parti per la **stipula del contratto di soggiorno** e per la **presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato**, previa esibizione dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario e della regolarizzazione.

La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.